



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B alla Dgr n. 1325 del 23 luglio 2013

pag. 1/13



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione
di progetti formativi per
Responsabile Tecnico in materia di gestione dei rifiuti
art. 10, comma 4 e art. 11 comma 1 lett a)
Decreto 28 aprile 1998 n. 406 del Ministero dell' Ambiente

PERIODO 2013 – 2016

Indice

1	Riferimenti normativi e disposizioni regionali	3
2	Obiettivi generali	4
3	Tipologie progettuali	4
4	Destinatari	5
5	Aiuti di stato	6
6	Definizione della figura professionale	6
7	Metodologia	6
8	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	6
9	Forme di partenariato	7
10	Delega	7
11	Risorse disponibili e vincoli finanziari	8
12	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	8
13	Procedure e criteri di valutazione	9
14	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie	9
15	Comunicazioni	10
16	Termini per la conclusione dei percorsi formativi	10
17	Indicazioni del foro competente	10
18	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	10
19	Tutela della privacy	11
20	Rinvio alla normativa vigente	11
	Appendice 1	12

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Vista la DGR 2737 del 16/11/2010, “D.M. dell’Ambiente n. 406 del 28/04/1998. Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per “Responsabile Tecnico in materia di gestione di rifiuti”;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 28.04.98, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di Direttive dell’Unione Europea avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
- Visto il D.Lgs n. 205 del 3/12/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;
- Vista la Deliberazione 16.07.99, prot. 003/CN/Albo del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali “Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per Responsabile tecnico”;
- Vista la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali, n. 1/CN/Albo del 30/03/04 contenente Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10-bonifica di beni contenenti amianto;
- Vista la Deliberazione 15 dicembre 2010, n. 2/Albo Nazionale Gestori Ambientali che individua i nuovi contenuti formativi e la nuova durata del modulo D;
- Vista la Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 1/Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Vista la Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, n. 601 del 7/02/2001 “Valutazione dei crediti acquisiti nei corsi precedenti”;
- Vista la Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, prot. n. 2090/Albo/Pres del 3/11/2009 “Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per Responsabili tecnici in materia di gestione dei rifiuti”;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare n. 240 del 9 febbraio 2011 “Applicazione disposizioni D.Lgs n. 205 del 3/12/2010 “Norme in materie ambientali”;

- Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare n. 472 del 25 marzo 2011 "Requisiti del responsabile tecnico categoria 8 (Commercio e Intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).

2. Obiettivi generali

Il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha definito i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.

A seguito della revisione dell'ordinamento, il Comitato ha provveduto a disciplinare le variazioni ai moduli di specializzazione in cui si articolano i corsi per Responsabile tecnico, ai contenuti formativi e al relativo monte ore.

La presente direttiva, dando attuazione alle modifiche introdotte, disciplina i percorsi formativi volti al conseguimento della qualificazione¹ professionale per l'iscrizione del Responsabile tecnico nei diversi settori di attività.

Si precisa inoltre che le attività disciplinate dalla presente Direttiva non comportano oneri a carico del bilancio regionale e comunque sono soggette al controllo amministrativo e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo si articola in un intervento per ogni modulo e per ciascuno sono previste un massimo di 10 edizioni.

Sono previsti:

- modulo base: obbligatorio per tutte le categorie e propedeutico alla frequenza dei moduli di specializzazione specifici per le singole categorie di attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 8 del D.M. n. 406/98.

Moduli di specializzazione:

- modulo A per le categorie 1 e 4;
- modulo B per la categoria 5: la frequenza con esito positivo al modulo B sostituisce la partecipazione al modulo A²;
- modulo D per la categoria 8;
- modulo E per la categoria 9;
- modulo F per la categoria 10: l'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. 8 agosto 1994 "Adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione "F" dei corsi di formazione per Responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo base e del superamento del relativo test.

I moduli attivati nel corso devono prevedere la trattazione degli argomenti descritti in Appendice 1.

¹ Ai fini della presente direttiva, il termine "qualificazione" viene convenzionalmente denominato "Abilitazione". Tale scelta trae origine dalla volontà di evitare equivoci o malintesi tra i termini "qualificazione professionale" e "qualifica professionale": mentre il primo viene solitamente adottato in relazione ai percorsi che consentono l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico, il secondo evidenzia il livello di competenza acquisito dall'utente del percorso formativo.

² Circolare del Ministero dell'Ambiente, Albo Nazionale gestori ambientali, prot. n. 2090/Albo/Pres del 3/11/2009 "Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per Responsabili tecnici in materia di gestione dei rifiuti".

L'ammissione all'esame finale è prevista al raggiungimento della soglia dell'80% di presenza per ciascun modulo.

Per il modulo base, l'esame finale verrà effettuato alla presenza di una commissione interna all'ente, presieduta dal Responsabile del corso e composta dal collegio docenti. Il superamento dell'esame rappresenta il requisito necessario per frequentare i moduli di specializzazione (A, B, D, E, F).

Per i moduli di specializzazione (A, B, D, E, F), l'esame è effettuato con le modalità che saranno successivamente approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Formazione.

Il superamento dei moduli di specializzazione comporta il rilascio di uno specifico attestato di idoneità professionale reperibile sul sito istituzionale della Regione Veneto.

I docenti dei corsi di formazione devono essere muniti di diploma di laurea e devono aver maturato almeno cinque anni di esperienza nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento. Il 20% del corpo docente può essere costituito da soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell'attività di settore oggetto dell'insegnamento.

4. Destinatari

Possono accedere ai percorsi formativi utenti maggiorenni che hanno adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma all'interno del territorio dell'Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille³. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi del progetto ed in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti, a conclusione degli interventi formativi si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁴;

³ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto, se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja, non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso all'apostilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

f) certificato⁵ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁶, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono attuazione di regime di aiuto di stato.

6. Definizione della figura professionale

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione della figura professionale oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF⁷;
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo⁸;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti⁹;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo¹⁰;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali¹¹.

7. Metodologia

Ciascun percorso formativo si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative capitalizzabili e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

⁴ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> (Disposizioni generali - clic su "Requisiti accesso stranieri").

⁵ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 4 per il superamento della prova di lingua.

⁶ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.it al link: <http://www.progettoveneto.it/site/1127/default.aspx> (clic su "questa tabella").

⁷ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

⁸ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

⁹ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹⁰ [http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale\(1\).pdf](http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf) La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.

¹¹ <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup>

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso¹².

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo¹³, pena l'inammissibilità di tutte le proposte progettuali eventualmente presentate.

9. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dello specifico settore, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

A tal fine è possibile attivare un partenariato con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

10. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

¹² Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹³ Ogni progetto può prevedere fino a 6 interventi, uno per ciascuno dei moduli descritti al par. 3 "Tipologie progettuali" (base, A,B,D,E,F). Per ciascun intervento è possibile prevedere fino a 10 edizioni.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente regionale della Direzione Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della stessa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specifici di cui l'Organismo di Formazione non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non è consentita la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tali attività dovranno pertanto essere realizzate direttamente dall'Organismo di Formazione, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.

11. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo omnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it¹⁴) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta¹⁵ di attribuzione nome utente e password trasmessa a mezzo telefax al n. 041-2795077, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

¹⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>

¹⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>- Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati

della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Responsabile tecnico rifiuti 2013-2016" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

La trasmissione deve avvenire entro e non oltre le scadenze di cui al paragrafo 14. "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: "Responsabile tecnico rifiuti 2013-2016". Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie¹⁶. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795035 - 5098;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 – 5154.

13. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;

¹⁶ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 8 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario.

14. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in due finestre temporali per ogni anno di vigenza del presente Avviso, secondo lo schema seguente:

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ▪ Sportello 1) | Presentazione domande | dal 1 aprile | al 30 aprile |
| ▪ Sportello 2) | Presentazione domande | dal 1 ottobre | al 31 ottobre |

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it¹⁷ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

15. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁸ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.net¹⁹.

¹⁷ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> .

¹⁹ <http://www.progettoveneto.net/site/1057/default.aspx>

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

16. Termini per la conclusione dei percorsi formativi

In ogni caso i progetti formativi dovranno concludersi entro il 31/12/2016.

17. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

18. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

19. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

20. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

Appendice 1

MODULO DI BASE ore 40

(obbligatorio per tutte le categorie)

1. Elementi di ecologia e di sicurezza ambientale
2. La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi
3. Prevenzione, riduzione e riciclaggio
4. Pianificazione e gestione dei rifiuti
5. Tecniche di smaltimento
6. Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente
7. Sicurezza del lavoro (elementi di base)
8. Certificazione ambientale (EMAS, Ecolabel,...)
9. Legislazione dei rifiuti
10. Quadro delle responsabilità e delle competenze
11. Compiti ed adempimenti dell'Albo Nazionale
12. Adempimenti amministrativi

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE

Modulo A (per le categorie 1 e 4) ore 16

1. Normativa sull'autotrasporto
2. Normativa sui rifiuti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli
4. Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile

Modulo B (per la categoria 5) ore 44

1. Normativa sull'autotrasporto
2. Normativa sui rifiuti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli
4. Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile
5. Prescrizioni generali per il trasporto delle merci pericolose
6. Principali tipi di rischio
7. Comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)
8. Etichettatura e segnalazione dei pericoli
9. Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in uno stesso contenitore
10. Precauzioni durante il carico e lo scarico di merci pericolose

Modulo D (per la categoria 8) ore 40

1. Gestione dei rifiuti
2. Responsabilità nella gestione dei rifiuti
3. Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti
4. Registre amministrative in materia ambientale
5. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
6. Spedizione transfrontaliera di rifiuti
7. Tecniche di gestione dei rifiuti

8. Autotrasporto e trasporto intermodale
9. Nozioni di diritto commerciale

Modulo E (per la categoria 9) ore 40

1. Tecniche di intervento di bonifica
2. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
3. Igiene e sicurezza del lavoro (non specifico riferimento alle operazioni di bonifica)
4. Sicurezza ambientale e analisi del rischio
5. Tecniche di prevenzione e sicurezza
6. Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
7. Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di sostanze pericolose)

Modulo F (per la categoria 10) ore 40

1. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
2. Tecniche di stoccaggio dell'amianto
3. Igiene e sicurezza del lavoro (con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto)
4. Sicurezza ambientale e analisi del rischio
5. Tecniche di prevenzione e sicurezza
6. Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
7. Tecniche analitiche (finalizzate alla ricerca di amianto)